



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 55 del 18/04/2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - DEFINIZIONE SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **21:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ZANGA GIANMARIO	Sindaco	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Vice Sindaco	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Assessore	Presente
MAFFEIS PAOLO	Assessore	Presente
ROTA MARIA TERESA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale SAIA LEANDRA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZANGA GIANMARIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 - DEFINIZIONE SCADENZE AVVISI DI PAGAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19/12/2022 è stata approvata la variazione al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 31/07/20214, e successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 44 del 28/11/2017 e n. 16 del 23/07/2020 e con deliberazione del C.C. n. 13 del 29/04/2022 e n. 11 del 24/06/2021;

CONSIDERATO che l'art. 42 del sopra citato regolamento prevede che:

“1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, almeno una volta l'anno, anche per posta semplice, avvisi di pagamento (documento di riscossione) con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. L'avviso di pagamento, per le utenze non domestiche, può essere inviato all'indirizzo PEC disponibile sul portale INI-PEC.

2. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale.

3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione sono chiaramente riportati nel documento di riscossione.

4. Il termine di scadenza di cui al precedente comma 3 deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

5. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

6. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto al precedente comma 2, il gestore dell'attività e gestione tariffe

e rapporto con gli utenti stabilisce le scadenze dei termini di pagamento ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

7. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento della Giunta comunale.

8. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

9. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

10. Qualora venga utilizzata una modalità di pagamento onerosa, non verrà addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità. 11. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile"

ATTESO che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) TARI pluriennale per il periodo 2022-2025, ai sensi della deliberazione ARERA nr. 443/2019/R/RIF.;
- con delibera del Consiglio Comunale numero 10 del 18/04/2023 sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2023;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

CONSIDERATO inoltre che :

- la modalità di riscossione è stabilita dall'art. 1 del DL n. 16 del 2014, che dispone che *“il versamento della Tari e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 (della L.n.147/2013) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali”*;

– a differenza dei casi elencati nell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 appena sopra richiamato, in cui la riscossione con F24 è prevista come obbligatoria – nel caso della Tassa Rifiuti e di tutti gli altri tributi comunali, l'incasso con F24 è una mera facoltà e non un obbligo;

- l'art. 5 CAD, al comma 2-ter prevede che *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge primo dicembre 2016, n. 225.”*; ferma restando la modalità di riscossione tramite F24 solo per l'IMU;

- Il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA;

RICHIAMATO l'art. 24 dell'allegato “A” della Deliberazione 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF approvata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, che prevede che *“Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio”*;

VISTO l'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 31/07/20214, e successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 44 del 28/11/2017 e n. 16 del 23/07/2020 e con deliberazione del C.C. n. 13 del 29/04/2022 e n. 11 del 24/06/2021, n. 48 del 19/12/2022, che espressamente prevede:

“1.Fermo restando il miglior trattamento eventualmente previsto dal regolamento comunale delle Entrate o da altre disposizioni del presente regolamento, è garantita la possibilità di un'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 42:

a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas

e/o per il settore idrico;

b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti annualmente con provvedimento della Giunta comunale;

c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità di praticare, con medesimo provvedimento della Giunta comunale di cui al comma 1 lettera b), condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto”.

VISTO il regolamento generale in materia di servizi sociali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.38/2015, ed in particolare il capo V – Interventi economici ad integrazione del reddito, che definisce gli interventi di sostegno economico rivolti a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 151 del 05/12/2022 di approvazione ISEE anno 2023 per l'accesso ai servizi sociali comunali e di ambito ai sensi del nuovo regolamento generale in materia di servizi sociali, ed in particolare il punto 9 dell'allegato alla suddetta delibera che definisce i parametri per il contributo ordinario fissando la soglia massima di accesso a tale contributo al valore ISEE di euro 5.000,00;

VISTA la comunicazione della provincia di Bergamo ns. prot. 2601 del 14/02/2023 inerente le indicazioni operative TEFA per l'anno 2023;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- stabilire le seguenti scadenze relative al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023:

prima rata: 16 giugno 2023;

seconda rata: 18 settembre 2023;

terza rata: 18 dicembre 2023;

rata unica: 16 giugno 2023;

- utilizzare quale strumento di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 il modello PagoPA o alternativamente il modello F24;

- stabilire quale criterio di definizione di condizione economica disagiata, per l'anno 2023, ai fini di usufruire dalla possibilità di un'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate sopra specificate, come previsto alla lettera b) del comma 1 dell'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), la soglia massima di accesso al valore ISEE di euro 5.000,00;

- stabilire, per l'anno 2023, ai fini di quanto previsto al comma 2 dell'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), un importo della singola rata non inferiore ad euro 20,00;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICO- ONTABILE espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- **di stabilire** le seguenti scadenze relative al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023:

prima rata: 16 giugno 2023;

seconda rata: 18 settembre 2023;

terza rata: 18 dicembre 2023;

rata unica: 16 giugno 2023;

- **di utilizzare** quale strumento di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 il modello PagoPA o alternativamente il modello F24;

- **di stabilire** quale criterio di definizione di condizione economica disagiata, per l'anno 2023, ai fini di usufruire dalla possibilità di un'ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate sopra specificate, come previsto alla lettera b) del comma 1 dell'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), la soglia massima di accesso al valore ISEE di euro 5.000,00;

- **di stabilire**, per l'anno 2023, ai fini di quanto previsto al comma 2 dell'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), un importo della singola rata non inferiore ad euro 20,00.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **16** del **18.04.2023**

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Generale
SAIA LEANDRA